

**Decreto del Presidente della
Repubblica 16 novembre 1952, n.
1979**

**Regolamento per l'esecuzione della
Legge 25 luglio 1952, n. 991.**

(...)

Art. 30

Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.

(...)